



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 214

del 19/12/2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI EMPOLI - ART. 20 D.LGS. 715/2016 - INDIRIZZI.

L'anno 2018 il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 15:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
MORI FRANCO	Vice Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
CAPONI ELEONORA	Assessore		X
POGGI ARIANNA	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TADDEI ANDREA	Assessore	X	

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicata dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2:

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";



Rilevato che per effetto dell'art. 24 Tusp le pubbliche amministrazioni erano tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo;

Dato atto che il Comune di Empoli ha adempiuto a tale obbligo nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2017 avente ad oggetto ""Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – approvazione e adozione misure di razionalizzazione”, effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, provvedendo alla redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni per le quali ha verificato anche il ricorrere delle seguenti condizioni:

1. partecipazioni non aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, Tusp, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, Tusp;
3. partecipazioni previste dall'art. 20, c. 2, Tusp:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui ai n. 1) e 2);
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, Tusp;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Rilevato che a seguito della suddetta ricognizione, con la citata deliberazione C.C n. 66 del 29/09/2017 il Comune di Empoli, nell'ambito del piano di revisione straordinaria della partecipazioni previsto all'art 24 comma 1 del TUSP, ha adottato le seguenti misure di razionalizzazione:

alienazione partecipazioni nelle seguenti società :

- Società CET;
- Società Banca Etica;
- Società Cassa di Risparmio di San Miniato;

Dato atto che per quanto concerne le suddette partecipazioni l'Ente ha provveduto a richiedere a ciascuna Società (CET, Banca Etica e Cassa di Risparmio di San Miniato) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgvo 175/2016 la liquidazione in denaro della partecipazione in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice Civile, specificando altresì alle stesse che dal 29/09/2018 il Comune di Empoli non avrebbe più potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Richiamato l'art. 20 del Tusp ed in particolare:

- il comma 1, che stabilisce che “ Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.
- il comma 2, che impone alle amministrazioni pubbliche l'adozione di un piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica, in cui siano specificati modalità e tempi di attuazione ove , in sede di analisi, rilevino la sussistenza di anche una sola delle condizioni ivi specificate;
- il comma 3, secondo cui i piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- il comma 4, secondo cui , in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la



trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

Considerato che il suddetto articolo dispone che:

- il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

- Il provvedimento deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP.

Considerato che:

- entro il 31/12/2018 il Comune di Empoli è tenuto ad eseguire una ricognizione ed analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Empoli detiene partecipazioni, dirette o indirette alla data del 31/12/2017 ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, a predisporre il piano di razionalizzazione delle partecipazioni sopra citato;
- l'adozione di un provvedimento che riporti l'esito della suddetta ricognizione ed analisi costituisce adempimento obbligatorio, anche qualora non si rilevino le condizioni di cui all'art 20 comma 2 del TUSP richieste per l'adozione di un piano di razionalizzazione;
- analogamente a quanto precisato nella Deliberazione n. 19 del 21.07.2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, riferita alle linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni, gli esiti della ricognizione di cui all'art 20 del TUSP sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). E' quindi necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata;

Verificato che, allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità previste dall'art. 20, c. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione);



Ritenuto che:

le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2017 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

Vista la Relazione Tecnica All A);

Visto l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute redatto dai competenti uffici in conformità alla citata normativa ed alle Linee Guida, condivise con la Corte dei Conti, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro;

Viste le schede recanti i requisiti delle società partecipate di cui agli artt. 4 e 20, del T.U.S.P., per i quali questo organo deve dare indirizzi ai fini della compilazione;

Ritenuta la necessità di addivenire alla determinazione degli indirizzi ai fini in merito alla adozione degli interventi di razionalizzazione;

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo, il presente provvedimento non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000;

Delibera

Di definire e fornire ai competenti uffici, ai fini della predisposizione della proposta di delibera di revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175/2016 come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, da adottarsi da parte del Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2018, gli indirizzi di cui al documento Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che trattandosi di mero atto di indirizzo sono omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di procedere con la predisposizione degli atti nei tempi utili

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

